



**News n. 23 del 18 marzo del 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte di giustizia UE – fissando alcuni *caveat* per il giudice del rinvio in ordine all'esame della fattispecie concreta – ha affermato la compatibilità col diritto comunitario della normativa italiana sui requisiti di distanza e demografia necessari al rilascio delle autorizzazioni per la rivendita di tabacco.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 17 ottobre 2024, C-16/23 – FA.RO. di YK & C. Sas contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Monopolio (generi) – Rivendita di tabacchi – Libertà di prestazione dei servizi – Direttiva sui servizi per il mercato interno – Requisiti di distanza e demografici – Motivi imperativi – Tutela della salute – Legittimità – Compatibilità comunitaria – Condizioni

L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina il rilascio di un'autorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco al rispetto di requisiti relativi alla distanza geografica minima tra i prestatori e alla demografia, senza che l'autorità pubblica competente possa prendere in considerazione, in luogo di tali requisiti, aumenti periodici del numero di consumatori, purché i suddetti requisiti:

- siano oggettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, quale la protezione della sanità pubblica contro i rischi derivanti dai tabacchi lavorati;
- siano tali da produrre effetti dissuasivi sulla domanda di tabacchi lavorati;
- si applichino anche all'installazione di distributori automatici di tabacco; e
- applicati, se del caso, con il criterio relativo all'interesse del servizio, rispettino il principio di proporzionalità e soddisfino i requisiti di chiarezza, univocità, oggettività, pubblicità, trasparenza e accessibilità. (1)

(1) I. – La Corte di giustizia UE – su rinvio pregiudiziale del T.a.r. per la Liguria, sez. I, ordinanza 22 dicembre 2022, n. 1134 (oggetto della News UM n. 7 del 25 gennaio 2023 cui si rinvia per la descrizione della vicenda processuale sottesa) avente oggetto la questione interpretativa concernente la compatibilità con l'ordinamento UE della normativa nazionale che fissa restrizioni all'autorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco, in funzione

di una distanza geografica minima tra prestatori e della popolazione residente, stabilendo parametri prefissati e senza consentire all'Autorità pubblica competente di valutare altre circostanze di fatto oggettive che, pur in difetto dei suddetti requisiti, dimostrino nel caso concreto la sussistenza di un'esigenza di servizio – ha pronunciato il principio di cui in massima.

Secondo la Corte le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo) – come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 febbraio 2021, n. 51, emanato in attuazione della lett. b), dell'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come novellato dall'art. 4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – nella parte in cui subordina il rilascio di un'autorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco al rispetto di requisiti relativi alla distanza geografica minima tra i prestatori e alla demografia, senza che l'autorità pubblica competente possa prendere in considerazione, in luogo di tali requisiti, aumenti periodici del numero di consumatori non si pone in contrasto con l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

II. – La Corte di giustizia UE:

a) ha dichiarato, in primo, luogo irricevibili le questioni sollevate dal giudice del rinvio laddove involgono l'interpretazione:

a1) degli articoli 49 e 56 TFUE, in materia di libertà di stabilimento, di prestazione di servizi e di circolazione dei capitali, giacché

- la vicenda attiene ad una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro, spettando al giudice nazionale, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte;

- alla predetta può derogarsi ove il giudice nazionale, malgrado il suo carattere puramente interno, argomenti sull'esistenza di un elemento di collegamento della controversia con le disposizioni del diritto dell'Unione relative alle libertà fondamentali che renda l'interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla sua soluzione;

- nel caso in esame, né dall'ordinanza di rinvio né dal tenore complessivo della vicenda risulta che il complesso degli elementi che caratterizzano il procedimento principale si collocano all'esterno del singolo Stato membro, nel caso di specie la Repubblica italiana (v. Corte di giustizia UE, grande sezione, 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, sez. IV, 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20, in Foro it., Rep. 2022, voce Unione europea e Consiglio d'Europa, n. 666);

a2) dell'art. 106, par. 2, TFUE giacché:

- tale disposizione prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme in materia di concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti loro affidati, e, dall'altro, che essa è volta a temperare l'interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate

imprese quali strumento di politica economica o sociale con l'interesse dell'Unione all'osservanza delle norme in materia di concorrenza e al mantenimento dell'unità del mercato interno;

- limitandosi ad affermare che i requisiti relativi alla distanza e alla demografia costituiscono restrizioni che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali garantiti dall'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, il giudice del rinvio non espone il nesso che esso stabilisce tra tale disposizione e la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale (Corte di giustizia UE, grande sezione, 24 novembre 2020, Viasat Broadcasting UK, C-445/19, punto 30 e giurisprudenza ivi citata);

- b) ha dichiarato, invece, ricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale nella parte in cui verte sull'interpretazione della direttiva 2006/123/CE citata giacché per consolidata giurisprudenza le disposizioni del capo III di quest'ultima, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, le quali includono l'articolo 15 di tale direttiva, devono essere interpretate nel senso che esse si applicano, in particolare, a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro [sentenza del 20 aprile 2023, Autorità garante della concorrenza e del mercato (Comune di Ginosa), C-348/22, (in Foro it., 2023, IV, 514, con nota di A. GIANNACCARI, in Dir. proc. amm. 2023, 771, con nota di C. FELIZIANI, A proposito del dovere della pubblica amministrazione di non applicare una norma nazionale in contrasto con il diritto europeo: la Corte di Lussemburgo conferma l'Adunanza plenaria, nonché oggetto della News UM n. 76 del 7 giugno 2023) punto 40 e giurisprudenza ivi citata];
- c) ha premesso che per delineare l'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE deve tenersi conto non soltanto del tenore letterale, ma anche del contesto in cui esse si inseriscono e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (v., in tal senso, Corte di giustizia UE, sez. VI, 15 luglio 2021, BEMH e CNCC, C-325/20, punto 18, sez. I, 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C-726/21, punto 43 e giurisprudenza ivi citata);
- d) ha chiarito che l'attività di commercio al dettaglio di tabacchi lavorati non può annoverarsi quale "monopolio" ex art. 1, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, costituendo un «servizio», ai sensi dell'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE (v., per analogia, Corte di giustizia UE, grande sezione, 30 gennaio 2018, X e Visser, C-360/15 e C-31/16, punto 91, e del 26 settembre 2018, Van Gennip e a., C-137/17, punto 76), non essendo sottratta alla concorrenza né conferita a un unico operatore e esercitata da soggetti indipendenti;
- e) ha evidenziato come la domanda pregiudiziale verta non sull'*an* del «regime di autorizzazione» (segnatamente, il rifiuto dell'Agenzia dei monopoli di autorizzare, nel piano semestrale per l'istituzione delle nuove rivendite ordinarie in territorio ligure), nozione implicante l'avvio di una pratica da parte del prestatore di servizi nonché un atto formale mediante il quale le autorità competenti autorizzano l'attività di tale prestatore (Corte di giustizia UE, grande sezione, 22 settembre 2020, C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments, punto 49 e giurisprudenza ivi citata); ma sui requisiti, da intendersi – ai sensi dell'art. 4, punto 7, della già citata direttiva – come "qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati

membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica".

f) con riferimento ai requisiti:

f1) l'articolo 24, comma 42, lettera b), del decreto-legge n. 98/2011, stabilisce che la distanza tra le rivendite ordinarie non può essere inferiore a m 200 e deve essere rispettato il rapporto di una rivendita ogni 1 500 abitanti e alla demografia in relazione

f2) l'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 38/2013 stabilisce che la distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a m 300, nei comuni con popolazione fino a 30 000 abitanti, m 250, nei comuni con popolazione da 30 001 a 100 000 abitanti e a m 200, nei comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti. Questa seconda disposizione precisa inoltre che non occorre rispettare il rapporto di una rivendita ogni 1 500 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 1 500 abitanti che siano sprovvisti di una rivendita, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio in altro comune risulti distante oltre m 600;

f3) l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE, prevede che i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario;

f4) ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a g), di detta direttiva, i criteri in parola devono essere: *i)* non discriminatori, *ii)* giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, *iii)* commisurati all'obiettivo di interesse generale, chiari e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici preventivamente e, infine, *iv)* trasparenti e accessibili;

f5) per quanto riguarda la disciplina nazionale in esame, ha sottolineato: *i)* il carattere non discriminatorio del criterio della distanza minima tra i prestatori e sulla demografia poiché non introducono una distinzione relativa alla cittadinanza del prestatore; *ii)* la possibilità di annoverare l'obiettivo della protezione della salute umana contro i rischi derivanti dai tabacchi lavorati tra motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare restrizioni alle libertà di circolazione, come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 2, (Corte di giustizia UE, sez. I, 23 dicembre 2015, Hiebler, C-293/14, punto 58 e giurisprudenza ivi citata); *iii)* per contro, spetta al giudice del rinvio verificare se l'articolo 21, comma 1, della legge n. 1293/1957 nonché l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto ministeriale n. 38/2013 aventi l'obiettivo di adeguare la rete di vendita all'interesse del servizio e di garantire il gettito sia conforme alla giurisprudenza costante del giudice comunitario che esclude le considerazioni di natura puramente economica dall'elenco dei motivi imperativi di interesse generale (v., in tal senso, Corte di giustizia UE, sez. III, 15 aprile 2010, CIBA, C-96/08) poiché, del resto, una siffatta

constatazione deriva dalla formulazione stessa dell'articolo 14, punto 5, della direttiva 2006/123/CE, che prevede il divieto di subordinare «il rilascio dell'autorizzazione» alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato; *iv*) spetta altresì al giudice del rinvio verificare

- il rispetto del principio di proporzionalità, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/123/CE, affinché una misura sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in tal senso, Corte di giustizia UE, grande sezione, 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C-391/20, EU:C:2022:638, punto 65 e giurisprudenza ivi citata);

- determinare, sulla scorta di dati statistici, puntuali o con altri mezzi se ed in quale misura la normativa in questione nel procedimento principale soddisfi i requisiti in parola;

g) affermata la sua competenza a fornire a tale giudice risposte utili al giudice del rinvio, ha constatato che:

g1) la combinazione dei requisiti relativi alla distanza e alla demografia sembra atta: *i*) sia a garantire l'approvvigionamento di tabacchi lavorati su tutto il territorio e ad impedire che l'offerta aumenti in modo incontrollato e comporti un aumento del consumo di tabacco; *ii*) sia a ridurre il ricorso a prodotti di contrabbando che possono stimolare il consumo a causa dei prezzi inferiori ai quali sono offerti o comportare rischi supplementari per la salute dei consumatori, qualora non corrispondano alle norme applicabili ai tabacchi lavorati o immessi sul mercato negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda gli ingredienti e le emissioni dei prodotti in parola;

g2) tuttavia, al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico l'obiettivo di tutela della salute pubblica invocato, il meccanismo di cui si tratta nel procedimento principale non dovrebbe avere il solo effetto di garantire l'accessibilità e la disponibilità dei tabacchi lavorati, senza produrre effetti dissuasivi sulla domanda di tali prodotti;

g3) inoltre, l'effetto utile dell'applicazione dei requisiti relativi alla distanza e alla demografia non dovrebbe essere messo in discussione da altre misure.

h) ha riservato pertanto al giudice del rinvio di valutare:

h1) se il requisito relativo alla distanza minima tra le rivendite, quale previsto dalla normativa nazionale, combinato a quello relativo alla demografia, tenuto conto delle particolarità geografiche e demografiche dello Stato membro interessato, sia sufficiente a dissuadere il consumo dei tabacchi lavorati, senza condurre all'aumento dell'offerta illegale di siffatti prodotti.

h2) se l'incremento del numero di distributori automatici non metta in discussione l'effetto utile di tali requisiti, nonché il carattere coerente e sistematico, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 91 della presente sentenza, della normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale.

h3) se l'installazione dei distributori automatici costituisca un mezzo di vendita dei tabacchi lavorati alternativo alla vendita mediante rivendite ordinarie o speciali, o mediante patentini, che debba rispettare gli stessi

requisiti relativi alla distanza e alla demografia, e non comporti un aumento dell'offerta di tali prodotti, tenendo conto che il governo italiano ha prospettato che l'installazione dei distributori automatici è soggetta agli stessi requisiti relativi alla distanza e alla demografia dell'istituzione delle rivendite, e può essere effettuata unicamente da operatori titolari di una concessione di una rivendita ordinaria o di un patentino, cosicché un operatore non potrebbe installare più di un distributore, all'interno o all'esterno del suo esercizio commerciale, e gli operatori che possono ottenere patentini potrebbero scegliere di installare un distributore automatico di tabacco, previa autorizzazione amministrativa, in alternativa a tale patentino.

- i) per quanto riguarda la valutazione della necessità della misura in questione nel procedimento principale, ha sottolineato
- i1) che la salute occupa il primo posto tra i beni e gli interessi protetti dal TFUE e che spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire detta tutela nonché il modo in cui tale livello deve essere raggiunto, di modo che essi dispongono di un margine di discrezionalità al riguardo;
 - i2) che occorre poi tenere conto della notevole nocività accertata del consumo di tabacchi lavorati per gli effetti di questi ultimi in termini di dipendenza e per l'insorgenza di malattie gravi provocate da composti farmacologicamente attivi, tossici, mutageni e cancerogeni contenuti in tali prodotti (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C-547/14, EU:C:2016:325, punto 156);
 - i3) non è indispensabile che la misura restrittiva adottata dalle autorità di uno Stato membro corrisponda ad una concezione condivisa da tutti gli Stati membri relativamente alle modalità di tutela del diritto fondamentale o del legittimo interesse in discussione, ma al contrario, la necessità e la proporzionalità delle disposizioni adottate in materia non sono escluse per il solo motivo che uno Stato membro abbia scelto un regime di tutela diverso da quello adottato da un altro Stato (sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C-391/20, EU:C:2022:638, punto 82 e giurisprudenza ivi citata);
 - i4) tenuto conto del margine di discrezionalità e della circostanza che la Convenzione quadro dell'organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo adottata dall'Assemblea mondiale della Sanità il 21 maggio 2003 a Ginevra, cui aderiscono l'Unione europea e i suoi stati membri non preveda, tra le misure volte a ridurre il consumo di tabacco, un regime che subordini l'autorizzazione di nuove rivendite a requisiti relativi alla distanza e alla demografia non consente di concludere che il regime di cui si tratta nel procedimento principale ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo;
- j) ha ribadito come l'articolo 10, paragrafo 2, lettere da d) a g), della direttiva 2006/123/CE richiama la necessaria chiarezza e univocità dei requisiti, condizioni che la normativa italiana in esame:
- sembra soddisfare ove richiama parametri oggettivi quali la distanza e alla demografia;

- sembra, viceversa, non soddisfare, laddove l'articolo 21, comma 1, della legge n. 1293/1957 non garantisce automaticamente il rilascio di un'autorizzazione solo sulla base dei predetti parametri oggettivi, subordina l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria al solo fatto che l'amministrazione «lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio»; così parimenti, l'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 38/2013 ove si precisa che l'adozione dei piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie deve tener conto della necessità che la rete di vendita dei tabacchi lavorati sia «adeguata all'interesse del servizio», requisito generale, il cui contenuto è illustrato all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 38/2013 con esempi non esaustivi di alcune di tali caratteristiche la cui chiarezza, inequivocabilità e oggettività spetta al giudice del rinvio verificare.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

k) con riferimento al mercato dei tabacchi, nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE:

k1) sez. V, 9 marzo 2023, C-356/22, Pro Rauchfrei eV secondo cui:

- *«l'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, deve essere interpretato nel senso che: la messa in vendita di prodotti del tabacco mediante distributori automatici nei quali le confezioni unitarie di tali prodotti sono stoccate in modo da non essere visibili dall'esterno rientra nella nozione di «immissione sul mercato» ai sensi di tale disposizione.*

- *l'articolo 8, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che: le avvertenze relative alla salute su una confezione unitaria o su qualsiasi imballaggio esterno di un prodotto del tabacco non sono «dissimulate», ai sensi di tale disposizione, per il solo fatto che lo stoccaggio di tale prodotto all'interno di un distributore automatico ha l'effetto di renderlo completamente invisibile dall'esterno».*

k2) sez. III, 26 aprile 2012, C-456/10, Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT): *«l'articolo 34 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta ai titolari delle rivendite di tabacco e valori bollati di esercitare un'attività di importazione di tabacchi lavorati provenienti da altri Stati membri»;*

k3) 14 dicembre 1995, C-387/93, Banchemo, secondo cui: i) *«una normativa nazionale come quella italiana, che riserva la vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati di qualsiasi provenienza a rivenditori autorizzati, ma non ostacola in tal modo l'accesso al mercato nazionale dei prodotti provenienti da altri Stati membri o non intralcia tale accesso più di quanto intralci l'accesso dei prodotti nazionali alla rete di distribuzione, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato CEE»;* ii) *“Gli artt. 5, 90 e 86 del Trattato CEE non ostano a che una*

normativa nazionale, come quella italiana, riservi la vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati a rivenditori autorizzati dalla pubblica amministrazione.”;

- l) sul mercato dei tabacchi nella dottrina: F. FERRARO, *L'efficacia dei principi comunitari sulla concorrenza*, in *Dir. Un., europea*, 2005, 669; M.D. POLI, *La tutela della salute e la lotta al tabagismo non consentono deroghe alla libertà di concorrenza*, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2010; V. ITALIA, *Appunti sui concetti di monopolio e di concorrenza*, in *Foro amm. TAR*, 2013, 2665; A. CECI, *Il monopolio del tabacco in Italia. Ascesa e declino di una industria di Stato, Historia ed Ius*, 2015, 15; F. SCOPACASA, *Disciplina dei distributori automatici, anche "misti" (tabacchi e merci varie)*, in *Corriere trib.*, 2017, 1597 ss.;
- m) in generale, sulla disciplina nazionale delle rivendite e, segnatamente, sul rilascio di autorizzazioni per la vendita di generi speciali di monopolio (tabacchi) – oltre alla giurisprudenza citata nella News UM n. 7 del 25 gennaio 2023 – si segnalano le seguenti pronunce:

m1) Cons. Stato, sez. VII, 22 marzo 2022, n. 2068 ove si sottolinea come *«la previsione di rigide distanze tra esercizi di rivendite di tabacco e la previsione di un piano di distribuzione territoriale dei punti di vendita sono volti al perseguimento d'interessi di rilevanza costituzionale a fronte dei quali la necessità di abbandonare il proprio esercizio per cause di forza maggiore non può che essere recessiva: ne discende che la sussistenza della forza maggiore debba essere verificata in modo rigoroso.*

m2) sui criteri di calcolo delle distanze: Cons. Stato, sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4049 secondo cui:

- *“il criterio specifico da utilizzare esclusivamente ai fini del calcolo delle distanze fra rivendite e che opera, dunque, su un piano diverso da quello stabilito dall'art. 40, comma 11, del decreto legislativo 285/92 (Nuovo Codice della strada), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a-sexies), del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale dispone che «gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote»;*

- *«La disciplina che in questa sede rileva è, infatti, diretta a regolamentare un mercato contingentato, la cui limitazione risponde anche alla esigenza di tutela della salute (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 170): la razionalizzazione della rete di vendita, che ha indotto ad individuare, nel DM n. 38/2013, dei criteri tesi a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita primari (rivendite ordinarie e speciali) e secondarie (patentini), mira ad escludere il possibile sovradimensionamento ingiustificato delle rete medesima e, dunque, è uno strumento indispensabile per evitare alterazioni dell'offerta di tabacchi che produrrebbero nocimento all'interesse pubblico alla tutela della salute. La disciplina del codice della strada, invece, è diretta a tutelare un diverso bene primario che è la sicurezza stradale e, nello specifico degli attraversamenti pedonali, l'accessibilità a chiunque, logicamente prevedendo che questi ultimi devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote»;*

- *la circostanza che l'attraversamento per cui è causa sia privo degli scivoli e, dunque, non sia fruibile da soggetti non deambulanti, che rende il suddetto manufatto non conforme alle previsioni del codice della strada, ai fini che qui*

interessano non si pone quale misura in ipotesi discriminatoria nei confronti dei suddetti soggetti, i quali sarebbero comunque in grado di raggiungere l'esercizio dell'appellata o altra rivendita di tabacchi, per esempio utilizzando proprio il percorso indicato dalla stessa appellata, ma detta un criterio univoco che ancora il calcolo della distanza ad un percorso pedonale che una persona normalmente deambulante possa seguire senza violare il codice della strada;

- allo stesso modo, la richiamata circostanza risulta dirimente ai fini della presente decisione (incentrata sul tema delle distanze fra le rivendite di generi di monopolio) ma nulla toglie in ordine all'ineludibile necessità che gli Enti preposti facciano tutto quanto nelle loro possibilità per salvaguardare i diritti delle persone con disabilità»;

m3) sulle rivendite speciali di tabacchi presso gli impianti di distribuzione di carburanti: C.g.a., 10 agosto 2023, n. 523 ; Cons. Stato, sez. VII, 3 maggio 2024, n. 4049 secondo cui: «l'art. 28, comma 8, lett. b), del decreto-legge n. 95/2011, anche prima dell'adozione del d.m. n. 38/2013, non aveva introdotto una completa liberalizzazione delle rivendite speciali di tabacchi presso gli impianti di distribuzione di carburanti. Infatti, il citato art. 28, nel prevedere che presso gli impianti di distribuzione di carburanti è "sempre consentito" istituire rivendite speciali di tabacchi, al contempo ribadisce la necessità del rispetto dell'art. 22 della legge n. 1293/1957 e delle norme tecniche in tema di rivendite di tabacchi, e fa implicito richiamo dell'art. 24, comma 42, decreto-legge n. 98/2011, che demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, secondo una serie di principi, tra cui viene riaffermato quello della distanza minima non solo per le rivendite ordinarie ma anche per quelle speciali (lett. a), b), d), e) del comma 42 dell'art. 24). Pertanto il citato art. 28, comma 8, lett. b), va interpretato nel senso che abbia inteso dettare il regime urbanistico-edilizio delle rivendite speciali presso gli impianti di carburanti, e le dimensioni minime di impianti di carburante e di rivendite di tabacchi presso di essi, ma non abbia anche inteso derogare agli altri parametri relativi alle rivendite speciali, che assicurino il giusto equilibrio tra esigenze del mercato e dei consumatori, e adeguata redditività delle rivendite ordinarie e speciali»;